

ASSEGNO DI MATERNITÀ 2023

dall'art.66 della legge n.448/98

Importo una tantum: € 1917,30 (pari a 5 mensilità di € 383,46)

(circolare pubblicata su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 48 del 25 febbraio 2023)

REQUISITI DELLA RICHIEDENTE:

1. essere cittadina:
 - italiana/comunitaria oppure
 - extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno non inferiore a un anno,

2. essere residente nel Comune di Perugia;

3. casalinga o disoccupata;
non beneficiare di indennità di maternità da parte dell'INPS o altri enti previdenziali, oppure;
beneficiare di altra indennità, ma in misura inferiore all'importo del presente Assegno; più specificatamente, la lavoratrice che riceve in busta paga alla voce indennità di maternità un importo inferiore a € 383,46 mensili. In questo caso, la mamma può fare domanda per un assegno di maternità che sarà uguale alla cifra che manca per arrivare a € 383,46 al mese.
N.B. in questo caso va allegata la dichiarazione dell'azienda o dell'INPS con l'importo versato per l'indennità di maternità;

4. avere il figlio con il **permesso/carta di soggiorno, o iscritto sul permesso/carta di soggiorno** di uno dei genitori, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea;

5. avere un **ISEE inferiore a € 19.185,13**
Il nucleo familiare da considerare ai fini dell'**ISEE minorenni** è composto:
 - a) dalla **famiglia anagrafica** compreso il neonato o gli eventuali gemelli nati da parto **gemellare** (che cioè deve/devono comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
 - b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
 - c) **il coniuge non legalmente separato e/o l'altro genitore**, coniugato o non coniugato, ma **non convivente**.

In alcuni casi particolari l'altro genitore non convivente non deve essere dichiarato:

- ✚ quando la diversa residenza è consentita in seguito a **provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria**;
- ✚ quando il coniuge è stato **escluso dalla potestà sui figli** o è stato adottato un provvedimento di **allontanamento** dalla residenza familiare;

- ✚ quando sussiste **abbandono del coniuge** accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- ✚ quando è stata proposta **domanda di scioglimento** o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi, con il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, è necessario l'**ISEE PER FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI**, da richiedere al CAF/PATRONATO, nel quale siano aggregati anche i redditi e patrimoni del padre, ai sensi della vigente normativa ISEE (art. 7 DPCM n. 159/2013).

6. essere **la madre del neonato** per cui si richiede l'Assegno, salvo in casi particolari in cui questo può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

- ✚ **madre minore di età** (o altri casi di incapacità di agire): dal padre maggiorenne, a condizione che:
 - la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto,
 - il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
 Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- ✚ **decesso della madre del neonato** (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria), a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- ✚ **affidamento esclusivo al padre o abbandono del neonato da parte della madre**: dal padre, sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
- ✚ **separazione legale tra i coniugi**: dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- ✚ **adozione speciale** di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983: dall'adottante non coniugato, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- ✚ **minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori**: dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice), a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

N.B. I requisiti devono essere posseduti **al momento della presentazione della domanda**, che altrimenti non potrà essere accettata.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:

- **compilare il Modulo** di domanda in ogni sua parte;
- **allegare un'attestazione ISEE minorenni in corso di validità** al momento della presentazione della domanda;
- in caso di cittadinanza extracomunitaria, allegare **copia del permesso di soggiorno**, o **copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso o di rinnovo dello stesso e copia del permesso di soggiorno scaduto**;
- eventuale copia del **provvedimento di adozione/affidamento preadottivo** o dichiarazione relativa;

- eventuale fotocopia della **sentenza di divorzio** od **omologa di separazione**;
- in caso di madre lavoratrice, allegare la **dichiarazione dell'azienda o dell'INPS con l'importo versato per l'indennità di maternità**;
- la richiedente **deve essere titolare** del **c/c bancario o postale** indicato nella domanda.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

- la presentazione e/o la eventuale regolarizzazione (nel caso di domande incomplete o inesatte) deve essere effettuata **entro il compimento del sesto mese del figlio** o entro i sei mesi successivi alla data di adozione;
- tramite **spedizione postale** a: COMUNE DI PERUGIA – Corso Vannucci 19, 06122 Perugia
- tramite **posta elettronica** o **posta elettronica certificata (PEC)** alla PEC istituzionale, comune.perugia@postacert.umbria.it.

Le informazioni e il modulo di domanda sono visibili sul sito: <https://www.comune.perugia.it/pagine/servizisociali>
Per approfondimenti è possibile consultare il sito INPS: http://www.inps.it/Servizi/comuni/Prestazioni_sociali.htm